

CHIARIMENTI A TUTTO IL 14 giugno 2017

AVVISO

E' stato accertato che il DGUE, allegato 3.2 della Documentazione di Gara, riporta nella Parte IV: Criteri di selezione, B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice), quale risposta della Sezione 2a) le seguenti diciture:

"Servizi di studi e ricerche in campo ambientale e di inventario naturalistico"

esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta

esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta

esercizio: [.....] fatturato: [.....] [...]valuta

"Servizi di ricerca e di sondaggio dell'opinione pubblica "

esercizio:[.....]fatturato:[.....][...]valuta

esercizio:[.....]fatturato:[.....][...]valuta

esercizio:[.....]fatturato:[.....][...]valuta

Trattasi di refuso, sia per quanto riguarda i "Servizi di studi e ricerche in campo ambientale e di inventario naturalistico", sia per quanto riguarda i "Servizi di ricerca e di sondaggio dell'opinione pubblica".

In tale sezione, il Concorrente dovrà indicare esclusivamente i dati riguardanti i "servizi analoghi", come richiesti all'art. 12, comma 1, punto C, lettera ii, del Disciplinare di Gara. In tal senso, quindi, il Concorrente potrà modificare la dicitura "Servizi di studi e ricerche in campo ambientale e di inventario naturalistico" con la dicitura "Servizi Analoghi di cui all'art. 12 del Disciplinare di Gara" compilando le caselle degli esercizi, dei fatturati e della valuta.

Ovviamente, la successiva sezione riguardante i "Servizi di ricerca e di sondaggio dell'opinione pubblica" non dovrà essere compilata e potrà essere direttamente barrata.

QUESITO 1 – pervenuto in data 27.05.2017 - Prot. n. 90708/20AC

Domanda

In riferimento alla procedura aperta di gara indetta per l'affidamento del servizio di caratterizzazione radiologica inerente il bacino fosfogessi dell'Area ex Liquichimica di Tito Scalo (CIG: 7078142B8C), Vi pongo il seguente quesito: "si richiede se la partecipazione ed eventuale aggiudicazione di suddetta procedura prescinde e/o preclude la partecipazione alla successiva procedura che sarà indetta per i successivi interventi di messa in sicurezza del sito".

Risposta

Allo stato, non è dato conoscere di alcuna "successiva procedura che sarà indetta per i successivi interventi di messa in sicurezza".

Pertanto, non è dato conoscere le regole specifiche che saranno applicate a detta procedura.

In tal senso, non è possibile fornire alcuna risposta alla domanda formulata.

QUESITO 2 – pervenuto in data 08.06.2017 – Prot. n. 96573/20AC

Domanda 1)

Generalmente per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionale il triennio – antecedente alla pubblicazione del bando – a cui fare riferimento è quello finanziariamente chiuso. Pertanto, sulla base di quanto appena evidenziato si ritiene che il triennio a cui fare riferimento debba essere quello relativo agli anni 2014, 2015 e 2016, ma poiché tale aspetto dalla documentazione posta a base di gara (art. 12 punto 1 lettere “C.i” “C.ii” e lettera “D.i” del disciplinare di gara) non emerge chiaramente, si chiede di confermare l’interpretazione assunta e, nell’ipotesi di non corretta interpretazione, di indicare chiaramente il periodo a cui fare riferimento.

Domanda 2)

In merito a quanto richiesto all’art. 12 punto 1 lettera “D.ii” – figure professionali specifiche – si chiede di specificare il rapporto che deve intercorrere tra il soggetto concorrente e le figure professionali richieste dal bando. Nel merito si è dell’avviso che possa essere sufficiente un rapporto di collaborazione esterna tra il soggetto concorrente e tali figure e che, ai fini della partecipazione alla gara, possa ritenersi sufficiente anche l’allegazione di una nota di disponibilità – a firma del soggetto concorrente e del professionista individuato – ad assumere i ruoli previsti dall’appalto. Poiché, tuttavia, tale aspetto non emerge chiaramente dalla documentazione posta a base di gara si chiede di confermare l’interpretazione assunta e, nell’ipotesi di non corretta interpretazione, di indicare chiaramente tale aspetto.

Domanda 3)

Al punto 1/1 del Computo Metrico non è chiaro quali dosimetri devono essere forniti. Sono computati 20 dosimetri/mese per 3 mesi (totale 60), ma nella specifica vengono differenziati per tipo non indicando, se del caso, quanti per ogni tipologia. Inoltre, si conclude con una frase che sembra prevede la fornitura di soli dosimetri ambientali.

Tutto ciò considerato, è corretto prevedere in fase di formulazione dell’offerta della fornitura di un totale complessivo di 60 dosimetri ambientali?

Domanda 4)

Il punto 88/75 del Computo Metrico Estimativo dovrebbe indicare il set di misure da effettuare su campioni di acqua, mentre riporta invece le specifiche per i vegetali ma con prezzo diverso. Secondo quanto riportato sul documento “C5 Metodiche di determinazione di radionuclidi in acqua e nel terreno” per le acque è prevista anche la misura del Pb-210 per cui il set di misure dovrebbe comprendere anche 1 conteggio beta, oltre a 1 spettrometria di massa, 1 spettrometria gamma, 1 scintillazione liquida con pretrattamento ed 1 spettrometria alfa. E’ importante osservare che lo stesso è riportato anche nel doc “Elenco prezzi unitari”.

Per quanto sopra è corretto ritenere di poter prevedere in fase di formulazione dell’offerta di dover fornire il seguente set di misure per ogni campione di acqua sia di falda che superficiale: 1 spettrometria di massa, 1 spettrometria gamma, 1 scintillazione liquida con pretrattamento, 1 conteggio beta e 1 spettrometria alfa.

Risposta:

- 1) Si conferma l’ipotesi assunta.**

- 2) Si conferma l'ipotesi assunta. È esclusa ogni particolare rigidità nel rapporto intercorrente tra il concorrente ed i tecnici dallo stesso indicati per la fase esecutiva.
- 3) SI, così come indicato nella tabella a pag. 33 della Relazione Tecnica Generale.
- 4) SI, così come indicato nei documenti: C.5 – Metodiche di determinazione di radionuclidi in acqua e nel terreno (pag. 6) e J.1 – Analisi Nuovi Prezzi alla voce Nr. 11 (NP 16) descritta per esteso e nel dettaglio.

QUESITO n. 3 – pervenuto in data 13.06.2017 - Prot. n. 98783/20AC

Domanda 1)

All'art. 21 punto 1.1 del disciplinare di gara viene indicato, fra i documenti da inserire nella BUSTA A, la "copia del DUVRI con firma e timbro apposti su ogni facciata, a titolo di presa visione e accettazione da parte del legale rappresentante" mentre all'art. 1 punto 5 dello stesso disciplinare viene chiaramente indicato che l'attività oggetto di appalto non comporta rischi da interferenze e che pertanto non è necessario il DUVRI. Fra i documenti posti a base di gara, inoltre, non è presente il DUVRI bensì il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Si chiede, dunque, di confermare se è corretto ritenere la discrepanza rilevata come un mero errore e che, in luogo del DUVRI, debba essere allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Domanda 2)

Si chiede di sapere se è corretto, in caso di partecipazione alla gara come costituendo Raggruppamento Temporaneo, ritenere che i dati da riportare nell'ultima pagina dello schema di domanda – pag. 7 mod. 3.1 – devono essere soltanto quelli della mandante e non quelli della mandataria e che, conseguentemente, i dati da riportare nella prima parte della domanda (da pag. 1 a pag. 6) debbono essere soltanto quelli della mandataria.

Risposta

- 1) Si conferma che in luogo del DUVRI debba essere allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 2) L'interpretazione formulata è corretta.